

Codice A1813B

D.D. 26 febbraio 2020, n. 407

**Autorizzazione idraulica n. 10/20, per la manutenzione straordinaria della traversa mobile nel Torrente Orco, a servizio della roggia comunale di Rivarolo, mediante la movimentazione del materiale lapideo presente in alveo, in comune di Salassa e ripristino dell'efficienza idraulica della derivazione mediante intervento sul Torrente Orco in comune di Valperga.**



**ATTO N. DD-A18 407**

**DEL 26/02/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica n. 10/20, per la manutenzione straordinaria della traversa mobile nel Torrente Orco, a servizio della roggia comunale di Rivarolo, mediante la movimentazione del materiale lapideo presente in alveo, in comune di Salassa e ripristino dell'efficienza idraulica della derivazione mediante intervento sul Torrente Orco in comune di Valperga.

In data 17.02.2020, il Consorzio Ovest Torrente Orco ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per l'accesso in alveo del torrente Orco nel comune di Salassa per la manutenzione della traversa mobile esistente a servizio della roggia comunale di Rivarolo mediante movimentazione del materiale lapideo presente in alveo e il ripristino dell'efficienza idraulica del torrente Orco, in Comune di Valperga, per ripristinare, mediante una modesta incisione, l'approvvigionamento idrico della derivazione posta più a valle. Detti lavori non prevedono modificazioni dell'alveo originario né nuove opere idrauliche.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Gianluca Noascono, costituiti da una relazione tecnica/fotografica e da due tavole grafiche in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016,

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio Ovest Torrente Orco ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi di manutenzione straordinaria potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. la presente autorizzazione ha validità per la stagione irrigua 2020 e comunque fino al 31.12.2020 e potrà essere oggetto di rinnovo su richiesta del concessionario mediante domanda con allegata relazione tecnica/fotografica e un elaborato grafico con le opere da realizzarsi;
3. Idurante il corso dei lavori di manutenzione, da effettuarsi in periodo di magra, è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonchè l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
4. gli sbarramenti temporanei dovranno essere realizzati solo con materiale d'alveo incoerente di piccola pezzatura, facilmente asportabile dalla morbida del corso d'acqua, senza intercettare l'intera portata defluente ed in maniera tale da assicurare in ogni caso, anche durante i periodi di magra, il rilascio a valle di una adeguata portata d'acqua (Deflusso Minimo Vitale);
5. il materiale demaniale movimentato in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda in prossimità del canale di adduzione della roggia;
6. le sponde, le opere di difesa e le eventuali aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.

7. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

8. è a carico del Consorzio richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica dei mezzi meccanici operanti in alveo, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto Consorzio dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Fto Elio Pulzoni